



Avviso n. 5/ 2010

Sostegno alle aziende aderenti colpite dall'attuale crisi economica e finanziaria per la realizzazione di Piani formativi rivolti ai lavoratori a rischio di perdita del posto di lavoro

1 Finalità

Il Fondo paritetico interprofessionale Fondimpresa è un'associazione costituita da Confindustria – CGIL, CISL, UIL per promuovere la formazione continua dei quadri, degli impiegati e degli operai nelle imprese.

I finanziamenti del Fondo sono regolati dall'art. 118, Legge 23 dicembre 2000, n. 388 e s.m., e sono destinati a operai, impiegati e quadri delle imprese aderenti, nell'ambito di piani formativi aziendali, territoriali, settoriali, concordati tra le parti sociali in coerenza con la programmazione regionale e con gli indirizzi formulati dal Ministero del Lavoro.

Le risorse finanziarie versate a Fondimpresa dalle aziende iscritte vengono così ripartite, in base alle norme statutarie e regolamentari del Fondo:

- il 70% del contributo integrativo dello 0,30% versato dalle aziende aderenti, e trasferito dall'INPS a Fondimpresa, è destinato al “conto formazione” di ciascuna impresa aderente, per realizzare, in forma singola o aggregata, attività formative nell'ambito di piani formativi concordati, aziendali, anche individuali, territoriali o settoriali;
- il 26% dei contributi aziendali trasferiti dall'INPS a Fondimpresa costituisce cumulativamente il “conto di sistema”, con il quale il Fondo finanzia piani formativi condivisi aziendali (anche individuali) ovvero settoriali o territoriali, e attività propedeutiche, di studio e ricerca connesse alla loro organizzazione, tenendo conto anche di necessità redistributive in base a criteri solidaristici tra territori e nei confronti delle imprese di minori dimensioni.

Con l'Avviso n. 5/2010 Fondimpresa intende sostenere la realizzazione, da parte delle aziende aderenti colpite dalla crisi economica e finanziaria globale, di Piani rivolti alla formazione dei lavoratori a rischio di perdita del posto di lavoro, con particolare riferimento all'adeguamento delle competenze ed alla riqualificazione dei lavoratori che subiscono sospensioni del rapporto di lavoro nell'ambito di accordi che prevedono l'utilizzo di ammortizzatori sociali.

Il Piano formativo deve essere condiviso con un accordo sottoscritto da organizzazioni di rappresentanza riconducibili ai soci di Fondimpresa, ad uno o più livelli: aziendale, territoriale, di categoria.

L'intervento di Fondimpresa si attua con la concessione di un contributo aggiuntivo del “conto di sistema” fino all'importo massimo consentito dal regime di aiuti di Stato applicabile per ciascuna azienda proponente, esclusivamente nell'ambito di quelli previsti nell'art. 7 dell'Avviso.

Il contributo del “conto di sistema” concesso alle imprese aderenti, alle condizioni previste dall'Avviso, ha carattere aggiuntivo rispetto alle disponibilità da esse apportate tramite i versamenti accantonati sul loro “conto formazione”. Le imprese aderenti che richiedono il contributo del “conto di sistema” devono infatti cofinanziare il 50% del costo del Piano con le risorse del proprio “conto formazione”, nel limite delle disponibilità esistenti su tale conto per tutte le proprie matricole INPS aderenti a Fondimpresa.

2 Ambito di riferimento

I Piani formativi finanziati possono essere sia *aziendali*, anche con l'utilizzo dei *voucher* formativi, sia *interaziendali*. I Piani possono riguardare anche ambiti multiregionali.

3 Oggetto e durata

I Piani formativi condivisi finanziati con l'Avviso devono essere rivolti prioritariamente e prevalentemente ai lavoratori delle imprese aderenti al Fondo che subiscono sospensioni del rapporto di lavoro per effetto dell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria globale, nel rispetto delle indicazioni e delle condizioni del successivo art. 4.

Le azioni formative del Piano possono riguardare tutte le tipologie ed aree tematiche condivise tra le parti sociali riconducibili a Fondimpresa e finalizzate all'acquisizione di abilità e competenze che favoriscono una maggiore occupabilità dei lavoratori interessati.

Le azioni formative del Piano devono avere una durata massima di 300 ore, ciascuna da distribuirsi nell'arco di tre mesi, salvo che nell'accordo di condivisione del Piano le parti sociali non motivino e condividano la necessità di una maggiore durata, entro un massimo di 400 ore e/o di quattro mesi.

Nell'ambito del Piano formativo possono essere utilizzate le modalità formative ritenute idonee al conseguimento degli obiettivi condivisi tra le parti sociali, senza vincoli nella ripartizione tra le sessioni d'aula e seminariali e le modalità non tradizionali o innovative (*action learning*, formazione a distanza, affiancamento, *training on the job* e *coaching*), e possono essere svolti specifici interventi preparatori e di accompagnamento alla formazione, anche direttamente rivolti ai lavoratori destinatari. L'utilizzo del *voucher* formativo è limitato ai soli Piani aziendali.

In caso di proroga al 2011 delle disposizioni che consentono ai Fondi interprofessionali interventi anche in deroga, contenute nel comma 7 dell'art. 19 del D.L. n. 185/2008 convertito nella L. n. 2/2009 e s.m., il Piano condiviso può prevedere anche un sostegno alla partecipazione alla formazione dei lavoratori in regime di sospensione del rapporto di lavoro, nella forma di rimborsi spese forfettari erogati dalle aziende di appartenenza alle condizioni stabilite nel successivo art. 6.

Le attività formative e non formative devono essere avviate nel rispetto dei tempi indicati dal Piano e devono concludersi, con la presentazione del rendiconto finale delle spese, entro 12 mesi dalla data di avvio delle attività indicata nel Piano.

4 Destinatari

La parte prevalente del totale delle ore di formazione dei partecipanti al Piano deve essere svolta dalle seguenti tipologie di lavoratori a rischio di perdita del posto di lavoro, appartenenti alle aziende aderenti a Fondimpresa che richiedono il contributo aggiuntivo previsto dall'Avviso:

- lavoratori oggetto di richiesta di cassa integrazione, ordinaria, straordinaria, in deroga;
- lavoratori con contratti di solidarietà;
- lavoratori con contratti di apprendistato o di collaborazione a progetto, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 19, comma 1, del D.L. n. 185/2008 convertito nella L. n. 2/2009 e s.m., e nei successivi provvedimenti attuativi. I predetti soggetti possono partecipare

alle azioni formative solo in caso di proroga delle predette disposizioni e della possibilità di interventi in deroga concessa ai Fondi interprofessionali (comma 7, art. 19, L. 2/2009 e s.m.)

Gli altri lavoratori eventualmente partecipanti al Piano devono essere dipendenti delle aziende aderenti proponenti, per i quali sussista l'obbligo del versamento del contributo integrativo di cui all'art. 25 della legge n. 845/1978. Sono inclusi anche i lavoratori con contratti di inserimento o reinserimento e i lavoratori a tempo determinato con ricorrenza stagionale, anche nel periodo in cui non sono in servizio nell'azienda.

5 Proponenti e beneficiarie

Possono essere proponenti e beneficiarie del Piano formativo presentato sull'Avviso esclusivamente aziende aderenti al Fondo che intendono realizzare la formazione dei propri lavoratori a rischio di perdita del posto di lavoro, nel rispetto di quanto previsto nel precedente art. 4.

I Piani formativi che richiedono di beneficiare dei finanziamenti previsti dall'Avviso possono essere proposti solo dalle aziende aderenti che, alla data di presentazione del Piano, sono in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- adesione a Fondimpresa già efficace ai sensi dell'art. 118 della L. 19.12.2000 n. 388 e s.m. e delle disposizioni di attuazione del Ministero del Lavoro e dell'INPS, senza che sia intervenuta revoca o cessazione;
- presenza di un saldo attivo sul proprio “conto formazione” presso Fondimpresa, risultante dalla somma degli importi effettivamente disponibili su tutte le matricole INPS per cui l'azienda ha aderito al Fondo;
- avvenuta assegnazione delle credenziali di accesso all'area riservata per la presentazione dei piani formativi del “conto formazione”, a seguito della registrazione sul portale *web* di Fondimpresa;
- possesso dei requisiti richiesti dal regime di aiuti di Stato prescelto, esclusivamente nell'ambito di quelli previsti e applicabili in base all'art. 7 dell'Avviso.

In caso di Piano interaziendale, tutti i requisiti richiesti nel presente articolo devono essere posseduti da ciascuna delle aziende proponenti che partecipa al Piano con i propri lavoratori.

6 Risorse per il finanziamento dei Piani e costi ammissibili

Le risorse del “conto di sistema”, di cui all'art. 6, comma 2, lettera b), del Regolamento di Fondimpresa, complessivamente destinate al sostegno dei Piani formativi presentati sull'Avviso, con la concessione del contributo di importo limitato, aggiuntivo all'apporto del “conto formazione” di ciascuna azienda proponente, sono pari a **15.000.000,00 (quindici milioni) di euro.**

Fondimpresa si riserva la facoltà di incrementare le risorse del “conto di sistema” stanziate nel presente articolo in caso di previsione dell'esaurimento delle disponibilità prima della scadenza dell'Avviso, o in caso di proroga dei termini di validità dell'Avviso, anche per estendere il finanziamento ad ulteriori Piani formativi utilmente presentati.

I provvedimenti di incremento delle risorse e di proroga dei termini per la presentazione delle domande sono resi noti esclusivamente tramite pubblicazione sul sito www.fondimpresa.it.

Il contributo aggiuntivo del “conto di sistema” di Fondimpresa non può essere superiore all’importo massimo consentito all’azienda beneficiaria dal regime di aiuti ad essa applicabile, esclusivamente nell’ambito di quelli previsti nell’art. 7 dell’Avviso.

Il contributo aggiuntivo del “conto di sistema” su ciascun Piano formativo presentato sull’Avviso, nel limite del massimale prima indicato, è pari alla differenza tra il costo totale del Piano e la quota obbligatoriamente a carico del “conto formazione” dell’azienda proponente, pari al 50% del costo complessivo del Piano presentato.

Nel caso in cui le risorse disponibili sul “conto formazione” dell’azienda proponente, in relazione a tutte le posizioni contributive INPS per cui l’impresa ha effettuato l’adesione al Fondo, siano inferiori al 50% del costo totale del Piano, le disponibilità presenti sul conto per tutte le matricole INPS aderenti vanno interamente destinate al Piano e il contributo aggiuntivo del “conto di sistema” viene determinato, nel limite del suo massimale, nella misura corrispondente alla differenza tra il costo totale del Piano e l’intera disponibilità del “conto formazione” dell’azienda proponente.

L’eventuale eccedenza di spesa non coperta dal contributo aggiuntivo del “conto di sistema” e dall’apporto del “conto formazione” dell’impresa proponente costituisce quota di apporto privato a carico dell’azienda.

Per ciascuna impresa aderente che partecipa alla presentazione del Piano formativo le risorse del “conto formazione” da impegnare a preventivo per il Piano formativo sono costituite esclusivamente dagli importi effettivamente disponibili in relazione a tutte le posizioni contributive INPS per cui l’impresa ha aderito a Fondimpresa, senza considerare i versamenti maturandi (pari ad una annualità di contributi, determinati automaticamente dal sistema informatico di gestione di Fondimpresa).

Il contributo aggiuntivo del “conto di sistema” erogabile a consuntivo sui Piani approvati nell’ambito dell’Avviso è determinato, entro il limite massimo dell’importo concesso da Fondimpresa, dalla differenza tra il totale delle spese rendicontate, approvate dal Fondo, e il cofinanziamento del “conto formazione” dell’azienda beneficiaria nella misura del 50% del predetto costo totale, ovvero per l’intera sua disponibilità, se inferiore al 50% del costo totale del Piano a consuntivo.

Se tale differenza è superiore all’importo del contributo del “conto di sistema” approvato da Fondimpresa, l’eccedenza è posta a carico del “conto formazione” dell’impresa titolare del Piano. In caso di insufficiente disponibilità sul “conto formazione” l’eccedenza di spesa costituisce quota di apporto privato a carico dell’azienda.

Nel Piano interaziendale tutte le condizioni evidenziate nei commi precedenti si applicano a ciascuna delle imprese proponenti beneficiarie.

Nel preventivo finanziario e nel rendiconto del Piano non possono essere previsti costi per la *voce B – Costo del personale in formazione* e per la *voce V2 - Costo del personale (voucher)*.

Il costo massimo per ora di corso del Piano, calcolato dividendo il costo totale del Piano per la somma delle ore delle azioni formative del Piano, non può superare il limite massimo di 180,00 (centoottanta) euro, sia a preventivo che a consuntivo.

Il costo eccedente tale soglia resta interamente a carico dell’impresa titolare del Piano. Nel Piano interaziendale l’eccedenza viene ripartita tra le imprese beneficiarie in proporzione alle ore di corso effettivamente svolte dai loro dipendenti.

I costi ammissibili di ciascun Piano formativo presentato sul presente Avviso, insieme con le regole da rispettare in sede di attuazione e di consuntivazione, sono riportati nella “Guida ai Piani Formativi dell’Avviso n. 5/2010” (Allegato n. 3 dell’Avviso).

Nel preventivo finanziario e nel rendiconto finale del Piano devono essere rispettati i seguenti massimali, calcolati sul costo totale del Piano:

- soglia massima della macrovoce C-Attività preparatorie e di accompagnamento: 15%;
- soglia massima della macrovoce D-Gestione del Piano: 10%;
- soglia massima della voce V4-Gestione *voucher* (esclusivamente in caso di Piano con soli *voucher*): 10%, entro un massimo di 3.000,00 euro.

E’ prevista la possibilità di erogare ai lavoratori sospesi destinatari della formazione un rimborso spese (voce di spesa E1), distribuito nel periodo di durata del Piano, secondo condizioni e modalità di erogazione che devono essere riportate nell’accordo di condivisione del Piano, nella misura massima di 1,5 euro lordi per ora di durata del corso, per un importo complessivo non superiore a 600,00 euro lordi per lavoratore. Tale facoltà è subordinata alla intervenuta proroga al 2011 della possibilità di prevedere interventi in deroga alle disposizioni vigenti concessa ai Fondi interprofessionali dall’art. 19, comma 7 della L. n. 2/2009 e s.m.

Il costo complessivo delle voci di spesa E1-Rimborso spese lavoratori sospesi ed E2-Altre spese lavoratori sospesi, se previste ed applicabili, non può essere superiore al 20 % del costo totale del Piano.

L’ammissibilità a finanziamento del rimborso spese ai lavoratori sospesi partecipanti alla formazione è altresì subordinata alla frequenza da parte del lavoratore per almeno l’80% del totale delle ore del corso al quale partecipa, salvo i casi di documentata forza maggiore o di assenza in funzione dell’applicazione di normative nazionali in materia di congedi parentali o maternità.

I costi ammissibili e le modalità di documentazione e certificazione delle spese del Piano sono indicati nella “Guida ai Piani Formativi dell’Avviso n. 5/2010” (Allegato n. 3 dell’Avviso).

7 Regime di aiuti

I contributi aggiuntivi previsti dall’Avviso a valere sulle risorse del “conto di sistema” di Fondimpresa non costituiscono mera restituzione dei versamenti effettuati al Fondo da ciascuna impresa aderente, come avviene per l’utilizzo delle disponibilità del “conto formazione” aziendale.

Tali finanziamenti a sostegno della realizzazione del Piano, aggiuntivi alla quota di cofinanziamento del “conto formazione” aziendale, sono pertanto assoggettati ad uno dei seguenti regimi di aiuti di Stato, secondo la scelta effettuata con apposita dichiarazione allegata al Piano in sede di presentazione:

- a) regime “de minimis” disciplinato dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 (G.U.U.E. L379 del 28.12.2006), relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato UE sugli aiuti d’importanza minore “de minimis”, con scadenza al 31 dicembre 2013.

Sono escluse dalla possibilità di applicare il regime “de minimis” le imprese che non sono in possesso dei requisiti richiesti dal predetto Regolamento, e in particolare le aziende che alla data di presentazione del Piano versano in condizione di difficoltà, come definite nel paragrafo 7 dell’art. 1 del Regolamento (CE) n. 800/2008 e nella Comunicazione 2004/C 244/02 pubblicata sulla G.U.U.E. C 244 dell’1.10.2004

- b) regime di aiuti di importo limitato fino al 31 dicembre 2010 istituito con l’art. 3 della Direttiva emanata con il DPCM del 3 giugno 2009 (GURI n. 131 del 9-06-2009), come modificato dal DPCM del 13 maggio 2010 (GURI n. 157 del 8-07-2010), che definisce un unico quadro di riferimento nazionale degli interventi di aiuto ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea (2009/C16/01) - *Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica* - pubblicata sulla GUUE del 22 gennaio 2009 e s.m. Con DD 248/segr/2009 del 30 luglio 2009 il Ministero del Lavoro ha disposto che i Fondi interprofessionali che operano sulla base del Regolamento (CE) n. 800/08 e del Regolamento (CE) n. 1998/06 (*de minimis*) applicano, ove ne ricorrono i presupposti, l’articolo 3 del DPCM 03 giugno 2009, a partire dalla data di entrata in vigore.

Il predetto regime sub b) può essere applicato, alle condizioni ivi previste, solo nel caso in cui al momento della presentazione del Piano sia intervenuta la proroga al 2011 del suo termine di validità.

Sono escluse dalla possibilità di utilizzare il predetto regime:

- le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che ha dichiarato un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;
- le imprese che alla data del 30 giugno 2008 versavano in condizione di difficoltà, come definite nel paragrafo 7 dell’art. 1 del Regolamento (CE) n. 800/2008 e nella Comunicazione 2004/C 244/02 pubblicata sulla G.U.U.E. C 244 dell’1.10.2004.

Ciascuna impresa aderente deve rilasciare, all’atto della presentazione del Piano a valere sull’Avviso, la dichiarazione richiesta al punto 3 del successivo art. 9 (Allegato n. 1).

8 Scadenze

Il Piano formativo può essere presentato in qualsiasi momento nel periodo di validità dell’Avviso dal 24 novembre 2010 fino al 31 gennaio 2012, salvo diverso termine di scadenza imposto dalla regolamentazione comunitaria.

In caso di esaurimento dello stanziamento disponibile prima della scadenza finale, Fondimpresa rende nota alle aziende aderenti, con le medesime modalità di pubblicazione dell’Avviso, la data di chiusura anticipata del periodo di validità dell’Avviso.

9 Modalità di richiesta e di erogazione del finanziamento

L’azienda proponente in possesso di tutti i requisiti richiesti dal precedente art. 5 deve presentare il Piano formativo a valere sull’Avviso, esclusivamente tramite il sistema informatico di Fondimpresa (<http://pf.fondimpresa.it>).

In fase di attivazione del Piano l’azienda proponente deve selezionare la tipologia “piano con ammortizzatori con contributo aggiuntivo”.

Le modalità di presentazione del Piano, aziendale o interaziendale, sono disciplinate dalla “Guida ai Piani Formativi dell’Avviso n. 5/2010” (Allegato n. 3).

Al Piano formativo devono essere obbligatoriamente allegati i seguenti documenti:

1. accordo di condivisione del Piano formativo tra le parti sociali riconducibili ai soci di Fondimpresa, stipulato ad uno o più livelli: aziendale, territoriale, di categoria;
2. copia del provvedimento relativo alla domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale, o di autorizzazione al contratto di solidarietà, per i lavoratori sospesi a cui è rivolto il Piano, ovvero, se tale provvedimento non è ancora intervenuto, autocertificazione con la quale il legale rappresentante dell’azienda proponente attesta, sotto la propria responsabilità, di aver richiesto all’Amministrazione competente (Inps/Ministero del Lavoro) l’integrazione salariale prevista dalla normativa vigente, specificando la data di presentazione della domanda e il periodo del relativo trattamento;
3. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti per l’applicazione del regime di aiuti di Stato prescelto, esclusivamente nell’ambito di quelli previsti dall’art. 7 dell’Avviso, e l’impegno a non revocare la propria adesione al Fondo fino alla rendicontazione del Piano finanziato (Allegato n. 1);
4. mandato collettivo con contestuale procura all’incasso sottoscritto dal legale rappresentante di ciascuna impresa partecipante al piano interaziendale, redatto secondo il modello allegato alla “Guida ai Piani Formativi dell’Avviso n. 5/2010”. Tale mandato deve essere allegato solo nel caso di presentazione di piani interaziendali.

Per ciascun Piano formativo approvato da Fondimpresa, a conclusione della verifica di conformità di cui al successivo art. 10, il contributo aggiuntivo del “conto di sistema” e la quota di risorse del “conto formazione” dell’azienda proponente vengono erogate a consuntivo, di norma entro 30 (trenta) giorni dalla data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Fondimpresa del rendiconto finale del Piano, sulla base alle delle spese riconosciute come ammissibili a finanziamento secondo la disciplina dell’Avviso e dei suoi allegati.

L’azienda proponente e beneficiaria del Piano ha la facoltà di richiedere un’anticipazione da parte di Fondimpresa fino al 50% del finanziamento complessivo del Piano (contributo del “conto di sistema” e quota del “conto formazione” aziendale) dietro presentazione di una fideiussione bancaria o assicurativa pari all’importo richiesto e conforme al modello allegato n. 2 dell’Avviso. L’importo erogato a titolo di anticipazione è prelevato dalle risorse del “conto formazione” dell’azienda richiedente e, solo per la parte eventualmente non disponibile, dalle risorse del “conto di sistema” di Fondimpresa.

In nessun caso il contributo aggiuntivo del “conto di sistema” di Fondimpresa può essere erogato alle aziende che hanno effettuato la revoca dell’adesione al Fondo prima della presentazione del rendiconto finale del Piano approvato.

10 Verifica e approvazione dei Piani

I Piani formativi che richiedono il finanziamento previsto dall’Avviso, sono sottoposti ad una verifica di conformità, effettuata nelle forme e con le modalità previste nel presente articolo e nella “Guida ai Piani Formativi dell’Avviso n. 5/2010” (Allegato n. 3).

Fondimpresa effettua la verifica di conformità del Piano presentato, dei documenti ad esso allegati e dei requisiti dell’azienda proponente rispetto a tutte le condizioni previste nell’Avviso, controllando anche la completezza e la coerenza dei dati indicati nel Piano, nonché la sua corrispondenza con l’accordo di condivisione e con la documentazione relativa all’integrazione salariale per i lavoratori sospesi in formazione.

L’attività di verifica viene avviata da Fondimpresa a decorrere dalla data in cui il Piano viene presentato tramite il sistema informatico, fermo restando che può essere completata solo ad avvenuto ricevimento dei documenti di cui all’art. 9. Di norma, la verifica di conformità viene conclusa entro 20 (venti) giorni dal ricevimento di tutta la documentazione prevista dall’art. 9.

Se la verifica di conformità si conclude con esito positivo, il Piano formativo presentato viene sottoposto all’approvazione del Consiglio di Amministrazione di Fondimpresa che delibera in ordine alla sua approvazione e determina il finanziamento ammissibile.

Nella “Guida ai Piani Formativi dell’Avviso n. 5/2010” (Allegato n. 3 dell’Avviso) sono precise le procedure connesse alla notifica dell’esito della verifica di conformità.

Qualora non riceva la comunicazione di approvazione di Fondimpresa entro 30 giorni dalla presentazione del Piano, senza che sia pervenuta una richiesta di integrazioni o una notifica di non finanziabilità del Piano, l’azienda proponente può avviare le attività del Piano esclusivamente sotto la propria responsabilità. In particolare, l’azienda dichiara, tramite apposita funzionalità del sistema informatico, di essere consapevole che in caso di esito negativo dell’istruttoria, nulla potrà richiedere a Fondimpresa a titolo di finanziamento del Piano stesso.

Il finanziamento aggiuntivo del “conto di sistema” viene concesso sulla base dell’effettiva disponibilità delle risorse finanziarie di cui al precedente art. 6, assicurando comunque la sua assegnazione a tutti i Piani validamente presentati entro la medesima data.

I Piani formativi finanziati sull’Avviso sono pubblicati sul sito www.fondimpresa.it.

11 Gestione e rendicontazione dei Piani

L’azienda proponente e beneficiaria è tenuta a realizzare il Piano ammesso a finanziamento sull’Avviso secondo quanto previsto nella proposta approvata da Fondimpresa, nei tempi indicati nel Piano, comunque entro il termine massimo stabilito dall’Avviso, fatte salve eventuali proroghe concesse dal Fondo.

La gestione, il monitoraggio e la rendicontazione del Piano formativo approvato devono essere svolti nel rispetto delle disposizioni della “Guida ai Piani Formativi dell’Avviso n. 5/2010” (Allegato n. 3).

In particolare, la verifica documentale e la certificazione della sussistenza dei requisiti in ordine agli ammortizzatori sociali previsti e al rimborso forfettario erogato dall’azienda ai lavoratori in formazione, nonché della loro effettiva partecipazione al corso deve essere attestata dal revisore contabile nella relazione finale di certificazione delle spese, redatta secondo il modello predisposto dal Fondo.

Fondimpresa si riserva di effettuare attività di monitoraggio, valutazione e controllo sullo svolgimento del Piano presso l’azienda proponente e beneficiaria, in corso d’opera e a conclusione dell’intervento. A tal fine, a pena di revoca dei finanziamenti, l’impresa è tenuta a mettere a disposizione dei soggetti incaricati da Fondimpresa e del personale eventualmente inviato dal Ministero del Lavoro, idonei locali e personale di supporto nonché tutta la documentazione tecnica e contabile relativa alle attività realizzate nell’ambito del Piano finanziato.

12 Comunicazioni

Eventuali quesiti in merito all’Avviso devono essere inviati all’indirizzo e-mail: avviso5_2010@fondimpresa.it; fax 0669542214; le risposte sono pubblicate sul sito web www.fondimpresa.it.

13 Riservatezza

I dati, gli elementi ed ogni altra informazione acquisita in sede di domanda di finanziamento, sono utilizzati da Fondimpresa esclusivamente ai fini della partecipazione all’Avviso e in fase di valutazione, garantendone l’assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento con i sistemi automatici e manuali. Con l’invio della domanda di finanziamento i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento.

Gli interessati hanno il diritto di conoscere quali sono i dati e le finalità e modalità del loro trattamento rivolgendo una richiesta a: Fondimpresa, Via della Ferratella in Laterano n. 33 00184, Roma, fax 0669542214, indirizzo di posta certificata: fondimpresa.contoformazione@pec.it.

14 Allegati

La modulistica allegata all’Avviso consta della seguente documentazione, disponibile sul sito web di Fondimpresa www.fondimpresa.it, nella sezione dedicata all’Avviso n. 5/2010:

1. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti per l’applicazione del regime di aiuti di Stato prescelto, esclusivamente nell’ambito di quelli previsti dall’art. 7 dell’Avviso, e l’impegno a non revocare la propria adesione al Fondo fino alla rendicontazione del Piano finanziato (Allegato n. 1);
2. schema di fideiussione bancaria o assicurativa per l’anticipazione del finanziamento (Allegato n. 2);
3. Guida ai Piani Formativi dell’Avviso n. 5/2010 (Allegato n. 3).